DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 5

Bonifica delle aree inquinate da rifiuti

Le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere destinate, oltre che alla realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate, al finanziamento altresi' di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare anche a deposito di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 5 per cento di dette disponibilita' puo' essere destinata al finanziamento degli oneri relativi alla progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.

Versione in vigore dal 11 settembre 1988, non più in vigore dal 10 novembre 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-5-bonifica-delle-aree-inquinate-da-rifiuti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it